Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0241

Servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere: operazioni di cabotaggio tra Austria e Svizzera

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2026 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza l'Austria a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi (COM(2025)0773 – C10-0367/2025 – 2025/0407(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0773),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0367/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 giugno 2026, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21

gennaio 2026[1],

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visti gli articoli 60 e 41 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A10-0174/2026),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

[1] GU C, C/2026/1970, 28.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1970/oj.

P10_TC1-COD(2025)0407

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 luglio 2026 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza l'Austria a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare ***l'articolo*** 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[2],

1 GU C, C/2026/1970, 28.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1970/oj.

2 Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2026.

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia[3] ("accordo UE-Svizzera"), il trasporto di passeggeri a mezzo autobus fra due punti situati nel territorio della stessa parte contraente dell'accordo UE-Svizzera effettuato da trasportatori stabiliti nel territorio dell'altra parte contraente, noto come cabotaggio, non è autorizzato.

(2) In conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo UE-Svizzera, i diritti di cabotaggio esistenti stabiliti negli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri e la Svizzera vigenti all'epoca della conclusione dell'accordo UE-Svizzera, il 21 giugno 1999, possono continuare a essere esercitati purché non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza. L'accordo bilaterale sul trasporto su strada tra l'Austria e la Svizzera del 22 ottobre 1958[4] ("accordo austro-svizzero") non autorizza operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi. Il diritto di effettuare tali operazioni non rientra pertanto tra quelli stabiliti dall'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo UE-Svizzera.

3 GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(3)/oj.

4 BGBl. (Austria) n. 123/1959.

(3) Gli impegni internazionali che consentono ai trasportatori stabiliti in Svizzera di effettuare operazioni di cabotaggio nell'Unione possono incidere sull'articolo 20 dell'accordo UE-Svizzera nella misura in cui detta disposizione non autorizza tali operazioni.

(4) Inoltre, il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], consente che le operazioni di cabotaggio nell'Unione siano effettuate, a determinate condizioni, esclusivamente da trasportatori titolari di una licenza comunitaria. Gli impegni internazionali che consentono a trasportatori di paesi terzi che non sono titolari di tale licenza di effettuare operazioni di questo tipo sono tali da incidere su detto regolamento.

(5) Tali impegni internazionali rientrano pertanto nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere tali impegni solo se autorizzati dall'Unione conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

5 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1073/oj).

(6) Le operazioni di cabotaggio effettuate nell'Unione da trasportatori di paesi terzi che non sono titolari di una licenza comunitaria come previsto dal regolamento (CE) n. 1073/2009 incidono sul funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito da tale regolamento. È pertanto necessario che il legislatore dell'Unione rilasci un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE in conformità alla procedura legislativa di cui all'articolo 91 TFUE.

(7) Con lettera del 17 marzo 2025 l'Austria ha chiesto di essere autorizzata dall'Unione a modificare l'accordo austro-svizzero al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere dell'Austria e della Svizzera, ***promuovendo in tal modo una maggiore coesione territoriale***.

(8) Le operazioni di cabotaggio consentono di aumentare il fattore di carico dei veicoli e di conseguenza l'efficienza economica dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus. È pertanto opportuno autorizzare tali operazioni nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere dell'Austria e della Svizzera. Ciò potrebbe rafforzare ulteriormente la stretta integrazione di tali regioni frontaliere.

(9) Al fine di garantire che le operazioni di cabotaggio interessate non alterino eccessivamente il funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1073/2009, l'autorizzazione di tali operazioni di cabotaggio dovrebbe essere subordinata alla condizione che non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza.

(10) Per lo stesso motivo dovrebbero essere autorizzate operazioni di cabotaggio nelle regioni frontaliere dell'Austria soltanto nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus tra l'Austria e la Svizzera. A tal fine, è necessario definire le regioni frontaliere dell'Austria ai sensi della presente decisione in un modo che tenga debitamente conto del funzionamento del regolamento (CE) n. 1073/2009, consentendo nel contempo di aumentare l'efficienza delle operazioni interessate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Austria è autorizzata a modificare l'accordo bilaterale sul trasporto su strada tra l'Austria e la Svizzera del 22 ottobre 1958 ("accordo austro-svizzero") al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nelle regioni frontaliere dell'Austria e della Svizzera nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale s di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi, purché non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza.

I distretti amministrativi di Bludenz, Bregenz, Dornbirn e Feldkirch nella regione del Vorarlberg e il distretto di Landeck nella regione del Tirolo sono considerati regioni frontaliere dell'Austria ai sensi del primo comma.

Articolo 2

L'Austria informa la Commissione della modifica dell'accordo austro-svizzero a norma dell'articolo 1 della presente decisione e notifica alla Commissione il testo dell'accordo modificato.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*